

Istruzioni Inps sulla pensione anticipata flessibile e sullo sconto contributivo per il posticipo

Quota 103, incentivo differito

Il bonus per chi resta al lavoro erogato con le finestre

DI DANIELE CIRIOLI

Non solo quota 103, ma anche il bonus al posticipo del pensionamento è soggetto alle finestre. Infatti, chi non si avvale di quota 103 e resta a lavoro, deve comunque attendere la finestra di sette o nove mesi prima di trovarsi in busta paga il bonus retributivo (cioè il 9,19% di trattenute contributive), previsto per chi rinvia il pensionamento. A precisarlo è l'Inps nella circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, illustrando l'edizione 2024 della pensione anticipata flessibile, c.d. quota 103, e dell'incentivo per chi rinvia questo pensionamento.

Quota 103. Il nome proprio è «pensione anticipata flessibile», ma è più nota come quota 103: è una forma di prepensionamento, introdotta in via sperimentale per l'anno 2023 e prorogata al corrente anno 2024 quale fotocopia, modificata, di quota 100 e quota 102 degli anni passati. Quota 103,

oggi, consente ai lavoratori iscritti all'Inps, inclusa quelli della gestione separata, di mettersi a riposo a chi nel corso del 2024 matura un'età di almeno 62 anni e un'anzianità di contributi di almeno 41 anni (62 + 41 = 103). Chi vi fa ricorso ottiene tutta la pensione calcolata solo con la regola contributiva. Non vi hanno diritto il personale di Forze armate, Forze Polizia e Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Guardia di Finanza.

Decorrenza pensione o bonus

Lavoratori dipendenti da datore di lavoro privato (ex Inpdap)	2 agosto
Lavoratori autonomi/Lavoratori dipendenti da datore di lavoro privato (no Inpdap)	1° settembre
Lavoratori dipendenti pubblici (ex Inpdap)	2 ottobre
Lavoratori dipendenti pubblici (no ex Inpdap)	1° novembre

Si al cumulo contributivo. Il requisito contributivo, spiega l'Inps, può essere perfezionato, a domanda, anche cumulando tutti e per intero gli eventuali contributi versati presso due o più gestioni Inps. Questi periodi, se coincidenti, sono considerati una sola volta ai fini del diritto e tutti ai fini della misura della pensione.

Il limite d'importo. Particolarità di quota 103 è la previsione di un limite all'importo di pensione erogabile, finché

non si maturano i requisiti per la pensione ordinaria, ossia i 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia (nuovo adeguamento alla speranza di vita ci sarà dal 2027). Il limite, pari a cinque volte il minimo Inps per l'anno 2023, è stato ridotto a quattro volte per l'anno 2024, vale a dire 2.394,44 euro lordi mensili.

Le finestre. Quota 103 è soggetta alle finestre. La decorrenza, cioè, è ritardata rispetto alla maturazione del diritto (si veda tabella). Nell'an-

no 2024 le finestre sono:
- sette mesi (tre nel 2023) per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi da p.a. e per i lavoratori autonomi;
- nove (sei mesi nel 2023) per i dipendenti della p.a.

Il bonus a chi resta al lavoro. A quota 103 si applica l'incentivo c.d. del posticipo di pensionamento, disciplinato dal decreto del ministero del lavoro 21 marzo 2023 (su ItaliaOggi del 16 maggio 2023). In pratica, il lavoratore che se ne avvale, non richiede il pensionamento quota 103 ottenendo in cambio, in busta paga, l'importo della quota di contributi che, ogni mese, gli sono trattenuti dal datore di lavoro e versati all'Inps per la sua pensione. Pertanto, il lavoratore continua a lavorare, ma non paga più contributi in busta paga (in genere il 9,19%) che diventano aumento di retribuzione, ovviamente al netto delle tasse. Anche in questo caso, precisa l'Inps, si applicano le finestre.

© Riproduzione riservata

L'attività 2024 dell'Inl punta a 120mila ispezioni

Punta a quasi 120 mila controlli la programmazione dell'attività 2024 dell'Inl, l'Ispettorato nazionale del lavoro. L'attività di vigilanza si concentrerà nella lotta al sommerso e al caporalato, nonché alla verifica del rispetto delle norme in relazione alle nuove tipologie di lavoro, come quello sportivo o svolto attraverso le piattaforme digitali. A presentare le linee programmatiche per il 2024 è stato il direttore della direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro dell'Inl, Aniello Pisanti, nel corso della riunione della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza che si è svolta nei giorni scorsi. Pisanti ha sottolineato come le priorità del programma trovino fondamento principalmente nel Piano Nazionale di contrasto al sommerso e nell'esigenza di intensificare gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'obiettivo prioritario dell'Inl, è stato ribadito, resta quello di orientare l'attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socioeconomico che danno vita a forme di economia sommersa. In particolare, per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro, l'Inl, a seguito dell'aumento in organico di ispettori tecnici, ha come finalità prioritaria quella di implementare gli accertamenti volti ad assicurare la corretta applicazione delle misure previste dal dlgs n. 81/2008, rafforzando l'attività di intelligence.

Nel corso della riunione il direttore Inl Paolo Pennesi ha invece illustrato i risultati raggiunti nel 2023: oltre un miliardo di contributi e premi recuperati a favore dei lavoratori, a fronte di più di 100.000 controlli effettuati (+11% rispetto al 2022) in aziende di ogni dimensione e settore merceologico. Ma il dato sicuramente più rilevante del 2023 riguarda l'incremento delle forze ispettive, il cui contingente, alla data del 31 dicembre 2023, è pari a 4.768 unità (+19% rispetto al 2022), così ripartiti: 3.222 ispettori civili dell'Inl, dei quali 877 tecnici; 828 ispettori dell'Inps; 200 ispettori dell'Inail; 518 militari dell'Arma.

Anna Linda Giglio

© Riproduzione riservata

ENTRATE Pdl sugli utili ai lavoratori da sistemare

Indicazioni più puntuali sugli aspetti premiali e problemi di compatibilità per le misure sui benefici fiscali. Sono i rilievi sulla proposta di legge in tema di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa evidenziati ieri alla Camera dei deputati da Sergio Cristallo, direttore centrale del coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate. Tema cardine dell'audizione l'analisi delle cinque proposte di legge sulla partecipazione dei lavoratori presentate a Montecitorio.

Dopo aver illustrato la normativa, Cristallo ha quindi evidenziato due punti critici: la definizione dei meccanismi premiali «che rappresenta un aspetto rilevante della disciplina», che necessita di «una più puntuale indicazione, nella norma primaria, dei criteri direttivi cui il decreto dovrà attenersi». L'altra, come già accennato, riguarda il sistema dei benefici fiscali subordinati all'adozione di un piano di partecipazione finanziaria dei dipendenti, che difficilmente si conciliano con altri aspetti della norma (tipo la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza).

© Riproduzione riservata

Dipendente scorretto, ok al detective-testimone

È il detective-testimone a inchiodare al licenziamento il dipendente dell'azienda che mentre si trova in malattia lavora per sé o per terzi. Non conta che durante la causa per la reintegra il destinatario del provvedimento disconosca il dossier realizzato su di lui dall'investigatore privato: è soltanto una scrittura privata che proviene da terzi; risulta invece decisiva la deposizione dello 007 ingaggiato dal datore che conferma la paternità e il contenuto della relazione. Così la Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza n. 5002 del 26/02/2024.

Correttezza e buona fede. Diventa definitivo il provvedimento espulsivo inflitto per giusta causa all'addetto allo scarico dei bagagli in aeroporto: l'investigatore lo riprende mentre fa l'istruttore di kick boxing in una palestra che l'operaio pubblicizza con il proprio numero di cellulare. Il tutto mentre l'interessato risulta assente dal servizio per motivi di salute. In verità non c'è un divieto assoluto di svolgere un'attività, anche in favore di terzi, durante l'assenza per malattia: a patto, però, che la condotta non sia contraria ai doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che agli obblighi di diligenza e fedeltà. Contano la natura e le caratteristiche della malattia e dell'attività svolta da chi è coperto dal certificato medico, oltre che le mansioni rivestite in azienda: l'illecito si configura quando il lavoratore assente assume una condotta che può pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio. E dunque la valutazione va svolta al momento della condotta: non rileva, quindi, l'eventuale tempestiva ripresa del servizio.

Dichiarazioni faziose. I certificati medici sul conto del lavoratore, nella specie, confermano che vanno peggiorando le condizioni della spalla destra. Ma l'interessato continua nel suo ordinario stile di vita e non rinuncia a tenere le lezioni di kick boxing. Il dossier è un documento che non viene dal dipendente, dunque è inutile disconoscerlo in giudizio: il giudice, invece, fonda il suo convincimento sulla deposizione del detective, mentre risultano inattendibili i testimoni portati dall'operaio, vale a dire parenti, amici e colleghi: «evidente la faziosità delle loro dichiarazioni».

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata